43899-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1245
Angelo Costanzo		
Massimo Ricciarelli	-relatore-	U.P. – 28/06/2018
Anna Emilia Giordano		R.G.N. 6806/18
Ersilia Calvanese		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Tropeano Cosimo, nato il 05/12/1968 a Mainz (Germania)

Melella Donato, nato il 31/12/1982 a Battipaglia

avverso la sentenza emessa il 14/11/2017 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore, Avv. Patrizio Nicolò per Tropeano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore, Avv. Carlo Guidotti per Melella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/11/2017 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano del 7/2/2017, nel confermare il giudizio di penale responsabilità di Tropeano Cosimo e di Milella Donato, in servizio presso la Questura di Milano, per i fatti di cui ai capi 2) e 3) della rubrica, ha riqualificato ai sensi dell'art. 319-*quater* cod. pen. i fatti che erano stati contestati come concussione ex art. 317 cod. pen., e ha quindi rideterminato la pena irrogata ai predetti per tali delitti e per quelli connessi di ricettazione, in relazione ad episodi di induzione di ragazze nomadi, dedite a furti presso la Stazione di Milano Centrale, a consegnare agli imputati somme provenienti dai delitti di furto appena commessi.

2. Ha presentato ricorso il Tropeano tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 526 cod. proc. pen. per utilizzazione di prova non legittimamente acquisita, con riferimento al capo 2).

La Corte aveva dato atto di aver acquisito una copia del filmato relativo alla videoregistrazione relativa ai fatti del 17/4/2015, ma alla resa dei conti era risultato che si trattava di CD differente da quello acquisito in primo grado, dal punto di vista del contenuto, in quanto tale CD era costituito da un filmato unico, evidentemente montato con riprese ritenute utili di tutte le telecamere, mentre quello utilizzato dal primo Giudice constava di più filmati relativi alle diverse telecamere.

Ne derivava l'inutilizzabilità del filmato e il conseguente *vulnus* alla motivazione della sentenza di condanna.

2.2. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., derivante da inosservanza degli artt. 516, 519 e 521 cod. proc. pen. con riguardo al capo 3).

La contestazione era riferita a fatto commesso in data antecedente e presumibilmente prossima al 17 aprile 2015; il P.M. nella requisitoria finale aveva fatto riferimento a fatto del 9/10/2014, mentre la condanna era stata pronunciata per fatto risalente al periodo compreso tra la fine di settembre e i primi di ottobre, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Erroneamente la Corte aveva sostenuto che si era trattato di errore materiale del P.M. a fronte di quanto già emergeva in base a taluni elementi probatori.

Ma in realtà il fatto era stato diversamente ricostruito per data, modalità di condotta e tipologia della persona offesa, senza che fosse stato dato previamente avviso alla difesa.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 64, 329, 105, comma 3, 106, comma 4-*bis*, 178, 191, 188 cod. proc. pen. con riguardo agli interrogatori di Zahirovic Ana e Sejdic Laura, con riflessi sulle rispettive deposizioni dibattimentali.

Già in sede di appello erano stati posti in luce i motivi per cui era ravvisabile la violazione della libertà di autodeterminazione delle dichiaranti, essendo emerso che alla Sejdic era stata data previa lettura delle dichiarazioni della Zahirovic, conseguendone l'invito a confermare quanto dichiarato.

Era stata inoltre dedotta la violazione del diritto di difesa delle dichiaranti, in quanto era risultato che le stesse erano assistite dal medesimo difensore in violazione dell'art. 106, comma 4-*bis* cod. proc. pen.

Il Tribunale e la Corte avevano fornito risposte di stile, escludendo che tali elementi potessero incidere sulla validità delle deposizioni dibattimentali, pur a fronte della non corretta gestione del duplice interrogatorio in fase di indagini.

La ragione di inutilizzabilità avrebbe dovuto estendersi alle dichiarazioni dibattimentali rese dalle predette.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 526, comma 1-*bis* e 512 cod. proc. pen.

Il vizio era legato all'impossibilità di fondare una condanna su dichiarazioni acquisite al di fuori del contraddittorio ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

In particolare le dichiarazioni di Hamidovic Alisa, relative ai fatti di cui al capo 3), avrebbero dovuto corroborare quelle di Sejdic Laura e di Zahirovic Ana, peraltro già affette dal vizio in precedenza posto in luce.

Inoltre le dichiarazioni di Hamidovic Lisa avrebbero dovuto confermare la bontà della chiamata in correità di Hamidovic Silvana in ordine al capo 2).

Me le dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. necessitavano di elementi di conferma, nel caso di specie rinvenuti in altre dichiarazioni rispetto alle quali quelle altre avrebbero dovuto essere a loro volta riscontrate, con conseguente inammissibile circolo vizioso.

Analogo ragionamento avrebbe dovuto ripetersi per altre dichiarazioni parimenti acquisite, riferite a fatti non direttamente oggetto di contestazione.

2.5. Con il quinto articolato motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen. con riguardo al capo 3).

2.5.1. In primo luogo rileva il ricorrente che era mancata una valutazione specifica della credibilità soggettiva delle dichiaranti, indebitamente superata

dalla Corte in forza del rilievo che un dichiarante è credibile in quanto la dichiarazione è attendibile.

2.5.2. Inoltre osserva che non era stata correttamente valutata la credibilità estrinseca, *rectius* l'attendibilità.

2.5.3. Riporta il ricorrente i temi oggetto del motivo di appello in cui erano state poste in luce le discrasie emerse con riguardo alle dichiarazioni delle dichiaranti in ordine all'individuazione delle ragazze che avevano partecipato al furto, all'indicazione della vittima, al luogo in cui erano stati recuperati i soldi da corrispondere ai due imputati.

La Corte, come in precedenza il Tribunale, aveva minimizzato il valore delle discrasie, osservando che si trattava di profili spiegabili con la difficoltà a fornire dettagli precisi in ordine ad uno dei molteplici episodi di cui le dichiaranti erano state protagoniste nel tempo, quando in realtà proprio i dettagli avrebbero dovuto consentire di comprendere l'attendibilità del racconto.

2.5.4. Ed ancora il ricorrente segnala la mancanza di riscontri, non potendo gli stessi trarsi reciprocamente dalle propalazioni, in assenza del requisito dell'indipendenza e dell'autonomia e a fronte dell'interesse a mentire per continuare a commettere reati a scapito dell'attività di prevenzione e repressione.

Inoltre era mancata la denuncia della parte lesa.

2.5.5. Il ricorrente ribadisce gli argomenti già posti alla base del terzo e del quarto motivo, riguardati dall'angolo visuale della motivazione.

2.5.6. Assume altresì il ricorrente che non era stato valutato il movente delle ragazze alla base delle dichiarazioni, a fronte di quanto rilevato circa l'interesse delle dichiaranti a togliere di mezzo chi svolgeva azione di contrasto.

Rileva che si sarebbe dovuto considerare che le conversazioni intercettate potevano essere inquinate dalla conoscenza delle operazioni di intercettazione, acquisita dalle nomadi coinvolte nell'attività predatoria attraverso l'interprete originariamente nominato per la traduzione, che aveva poi dichiarato che una conversazione coinvolgeva un suo parente.

Inoltre non avrebbe potuto escludersi che i riferimenti ai due imputati costituissero lo strumento usato dalle nomadi per giustificare il possesso di somme inferiori, in modo da potersi sottrarre alle azioni estorsive di personaggi che in varia guisa le taglieggiavano o comunque da esse pretendevano parte del ricavato.

2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen. con riguardo al capo 2) con travisamento della prova dei filmati video.

2.6.1. Ribadisce anche in questo caso gli argomenti inerenti alla mancata valutazione della credibilità e attendibilità delle dichiaranti.

2.6.2. Inoltre rileva che erano state indebitamente valorizzate dichiarazioni rese *de relato* da appartenenti alla P.G., come Franci, Guarini e Pipoli, da ritenersi inutilizzabili ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., letto alla luce di Corte cost. 305 del 2008.

2.6.3. Deduce altresì la illogicità della valutazione delle prove a carico.

Era mancata la denuncia del furto.

Erano state valorizzate le dichiarazioni dei testi Gravante e Ceruti, che in realtà non avrebbero consentito di affermare la partecipazione degli imputati.

Era stato utilizzato il criterio della plausibilità in ordine alle discrasie sul portafogli e sulla presenza di denaro, a fronte di quanto risultava aver nell'immediatezza riferito la vittima del furto circa la presenza di documenti e carte di credito.

Illogicamente non era stato considerato che una somma di euro 500,00 o 600,00 non avrebbe potuto ritenersi irrilevante, al punto che la vittima non avesse interesse a denunciarne la sottrazione.

2.6.4. Contraddittoria era stata la valutazione dei filmati delle telecamere, avuto riguardo alla diversità del filmato considerato dalla Corte rispetto ai filmati esaminati dal Tribunale.

2.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte aveva fatto riferimento alla gravità e reiterazione delle condotte e rilevato che le stesse avevano consentito al ricorrente di raggiungere il tenore di vita che intendeva valorizzare a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti.

Si trattava di giudizio illogico, a fronte di due soli episodi, in assenza dell'accertamento specifico di ulteriori condotte illecite, ed a fronte dei modesti importi oggetto delle due contestazioni.

D'altro canto erano stati ignorati gli elogi riportati dal ricorrente nel corso della sua carriera.

2.8. Con l'ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

La Corte aveva rideterminato la pena a fronte della diversa qualificazione del fatto, in rapporto a quella irrogata dal Tribunale, ma in realtà discostandosi dai minimi edittali senza fornire al riguardo specifica motivazione.

2.9. Con motivo aggiunto il difensore del ricorrente richiama il primo motivo di ricorso, sottolineando che la Corte aveva utilizzato una prova acquisita

illegittimamente e allegando una consulenza, volta a rappresentare la difformità tra i filmati acquisiti in primo grado e quello singolo acquisito nel secondo grado.

3. Ha presentato ricorso Melella Donato tramite il suo difensore.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese *de relato* dall'agente Guarini Nicolò.

Contraddittoriamente il Tribunale aveva ritenuto inutilizzabile il narrato del teste e poi aveva indicato la deposizione tra gli elementi probatori di conferma dell'accusa.

Anche la Corte aveva valorizzato la deposizione in quanto avente ad oggetto quanto appreso fuori dal contesto formalizzato di una denuncia o del verbale di sommarie informazioni e inoltre dopo aver parlato di portata probatoria minima aveva nondimeno ritenuto che le dichiarazioni accusatorie delle nomadi avessero trovato conferma nel racconto da esse fatto al Guarini.

Peraltro era emerso che le dichiarazioni erano state rese in ufficio in un contesto non connotato da eccezionalità, così da non rendere comprensibili le ragioni della mancata verbalizzazione del narrato delle nomadi, solo trasfuso in una annotazione.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 512 e 526, comma 1-*bis* cod. proc. pen.

L'appello avrebbe dovuto intendersi riferito anche all'ordinanza del 24/1/2017, considerando il riferimento analitico alle acquisizioni documentali ex art. 512 cod. proc. pen.

Era in tale prospettiva rilevante il tema della mancata compiuta identificazione delle dichiaranti o denuncianti Sejdic Emina, Hamidovic Lisa e Hamidovic Alisa, di cui non era stata attestata neanche la conoscenza personale, nulla rilevando che al dibattimento si fosse fatto riferimento a tale conoscenza e ad un album fotografico, fermo restando che il teste Franci non era presente al momento in cui Sejdic Emina aveva reso la denuncia.

L'identificazione era destinata ad influire sul giudizio in ordine alla prevedibilità o meno della successiva irripetibilità dell'atto.

Deduce inoltre il ricorrente il tema della completezza delle ricerche, che la Corte avrebbe dovuto porsi anche d'ufficio, invece di limitarsi a rilevare la mancanza di motivi specifici sul punto.

Ed ancora il ricorrente rileva che la penale responsabilità non può essere affermata in misura prevalente sulla base di dichiarazioni predibattimentali acquisite senza contraddittorio, cui deve attribuirsi un ridotto valore probatorio,

ferma restando la loro inidoneità a suffragare in via esclusiva la certezza processuale della responsabilità penale dell'imputato.

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 546, 597, 598 cod. proc. pen. in ordine alla mancanza di motivazione circa l'inutilizzabilità della denuncia sporta da Hamidovic Alisa del 31/10/2014 agli effetti dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Prospetta al riguardo il tema della mancanza di spontaneità in relazione alla dinamica degli avvenimenti, con la denuncia che aveva fatto seguito ad una annotazione del 30 ottobre, nella quale si dava atto del riferimento fatto da talune nomadi ai soprusi da esse subiti ad opera degli imputati dopo alcuni furti perpetrati.

In quel momento le denuncianti erano raggiunte da indizi di reità in ordine ai furti, cosicché le denunce avrebbero dovuto reputarsi inutilizzabili, in quanto indebitamente proseguite senza interruzione e senza la presenza di un difensore.

Ad indiretta conferma il ricorrente invoca l'ordinanza del Tribunale con la quale era stata dichiarata inutilizzabile la prima deposizione di Hamidovic Alisa, resa come teste in violazione delle garanzie di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Il verbale acquisito ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. presentava le medesime patologie, essendo sovrapponibili tali argomentazioni con riferimento alla denuncia di Sejdic Emina.

La Corte aveva del tutto omesso di esaminare tale doglianza.

3.4. Con il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'incompatibilità delle risultanze con la ricostruzione degli accadimenti operata dal Tribunale in riferimento a quanto dedotto nei motivi di appello con riguardo alle dichiarazioni di Franci, Tomasi, Ceruti e Gravante.

In particolare, allegandosi l'atto di appello, si segnala che la Corte non aveva valutato quanto emergeva dalle riprese, a fronte del testimoniale Ceruti e Gravante, con particolare riguardo all'assunto che gli imputati si trovassero nel centro TIM al momento del furto e avessero ascoltato la conversazione intercorsa tra Gravante e Ceruti.

Ne discendeva l'erroneità della deduzione che gli imputati avessero visto il furto e ascoltato quella conversazione.

La Corte non aveva proceduto ad alcuna rivalutazione, neppure con riguardo alle dichiarazioni dell'agente Calò in ordine al fatto che non aveva visto il furto, pur essendo presente per monitorare i movimenti di Tropeano e di Melella. E neppure risultava essere stato valutato il narrato dell'agente Tomasi.

La versione degli imputati era stata solo reputata irragionevole.

Su tali basi era rilevabile una mancanza di motivazione, desumibile dal mero confronto con l'atto di appello.

3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al colore e al contenuto del portafoglio oggetto del furto in danno di viaggiatrice sudamericana.

Il portafoglio, descritto come chiaro o beige dai vari soggetti ascoltati e da Hamidovic Silvana, era stato descritto come rosso dall'agente Pipoli, in base a quanto da lei appreso dalla vittima attraverso la traduzione effettuata dal Ceruti.

La Corte aveva al riguardo affermato che il colore non avrebbe potuto ingenerare dubbi sul fatto che il portafoglio, che gli imputati avevano ricevuto dalle nomadi, fosse quello sottratto, fermo restando che gli imputati non avevano comunicato quale destinazione il portafoglio avesse avuto.

Ma rileva il ricorrente che gli imputati avevano sostenuto di aver restituito il portafoglio alla nomade e che il resto dell'assunto si fondava su valutazione assertiva e congetturale.

Quanto al contenuto, ancora una volta la Corte si era basata su ricostruzione ipotetica, omettendo di valutare le risultanze processuali, essendo emerso che i testi Pipoli e Ceruti, parlando con la vittima, non avevano appreso della presenza di denaro ma di carte di credito, che alla persona offesa premeva di poter bloccare.

Fermo restando che sarebbe stato più ragionevole che la vittima detenesse semmai denaro in dosso, gli elementi acquisiti erano tali da contrastare con le dichiarazioni di Hamidovic Silvana e Lisa, risultandone rafforzata la versione difensiva.

3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Con riguardo alle dichiarazioni predibattimentali rese da Hamidovic Lisa era emerso che alla stessa erano state previamente lette le dichiarazioni di Hamidovic Silvana.

Analogamente con riguardo alle dichiarazioni di Sejdic Laura era emerso che alla stessa erano state previamente lette le dichiarazioni di Zahirovic Ana.

Inoltre era possibile affermare che le testimoni erano state contestualmente presenti nei locali in cui si svolgeva l'interrogatorio.

Di qui l'assenza di autonomia delle dichiarazioni, incidente sulla loro valenza probatoria, a fronte del reciproco condizionamento.

Ciò era da aggiungersi ai profili inerenti alla mancanza di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, a fronte dei precedenti anche per false dichiarazioni, all'uso di alias e ai pessimi rapporti con gli imputati, che avevano proceduto più volte all'arresto delle nomadi.

Inoltre erano state poste in luce nelle dichiarazioni varie discrasie in relazione sia al primo episodio che al secondo, che non avrebbero potuto giustificarsi solo con il riferimento a molteplici similari eventi, considerando che dai racconti ciascuna era stata protagonista di uno o due episodi.

3.7. Con il settimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla riferibilità di specifici atti probatori al Melella con travisamento di fatti rilevanti a fondamento della colpevolezza dell'imputato.

Il tema della simmetria delle posizioni era stato posto non solo con riguardo alla pena ma anche in riferimento alla valenza di taluni atti probatori.

Ciò valeva per il riscontro rappresentato dalle conversazioni intercettate, riferibili al Tropeano, e per le dichiarazioni di Hamidovic Silvana, che non aveva fatto specifico riferimento al Melella in ordine alle condotte narrate, pur avendo inserito sulla scena anche il ricorrente.

La Corte aveva omesso di rispondere sul punto devoluto, peraltro travisando il dato probatorio, tanto da ritenere di poterne arbitrariamente estendere l'efficacia a carico del Melella.

3.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 526 e 191 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'utilizzazione di atto non ritualmente acquisito al fascicolo e con travisamento di fatti rilevanti.

La Corte aveva utilizzato un CD inviato dalla Polfer al P.M. e da questo trasmesso alla Corte su richiesta della stessa, che in realtà non corrispondeva ai DVD acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, riferiti alle riprese video delle quattro telecamere 2, 5, 7 e 16 posizionate alla Stazione Centrale, ma era da ritenersi corrispondente al filmato a suo tempo allegato dalla Polfer alla propria informativa e costituente frutto di montaggio di immagini e spezzoni, tratti dalle riprese delle telecamere 2, 5 e 7.

La Corte aveva dunque fondato il giudizio su un atto allegato ad informativa di reato mai transitato nel fascicolo del dibattimento e non utilizzato dal Tribunale e dalle parti, dovendosi escludere dunque quanto asserito dalla Corte circa il fatto che si trattava di filmato ritualmente acquisito in primo grado.

Di qui l'inutilizzabilità del video con ripercussioni sulla motivazione, peraltro frutto di travisamento.

Oltre che essere smentite le dichiarazioni di Hamidovic Silvana circa il fatto che il Tropeano avesse aperto il portafoglio, prima di riporlo nel casco, risultavano elementi oggettivamente idonei a far risultare una realtà diversa da quella ricostruita.

Sulla base delle riprese della telecamera 16, non considerata dalla Corte, era possibile trarre conferma che il Ceruti era uscito dal negozio TIM prima dell'arrivo dei due imputati, i quali dunque non potevano aver sentito la

precedente conversazione tra la Gravante e il Ceruti e neppure la Gravante nell'atto di rivolgersi al Ceruti con l'espressione «beccale».

In tal modo avrebbe dovuto ritenersi destituita di fondamento la ricostruzione proposta dal teste Franci, ferma restando l'inattendibilità della Gravante.

Ne discendeva il travisamento della prova, tale da disarticolare in modo decisivo la motivazione fondata sugli assunti della Gravante e del Franci, contrastanti con le risultanze delle riprese video.

3.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen.

La Corte aveva tenuta ferma la simmetria di trattamento tra i due imputati, nel presupposto erroneo che la stessa non fosse stata oggetto di censura.

Non aveva inoltre considerato l'episodicità dell'accaduto e la modestia dei proventi, giustificando la gravità con la veste di pubblici ufficiali rivestita dagli imputati e facendo altresì riferimento a ripetute condotte di strumentalizzazione delle funzioni pubbliche.

Ma si sarebbe trattato di due episodi che avrebbero propiziato un modesto profitto.

Erronea era inoltre la mancata valutazione del contegno processuale, a fronte della lealtà processuale degli stessi, indebitamente avendo la Corte mostrato di riconnettere la concedibilità delle attenuanti generiche solo alla confessione, in violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere rigettati.

2. Rinviando l'esame della questione inerente all'utilizzabilità e al significato probatorio del CD acquisito dalla Corte, deve in primo luogo rimarcarsi l'infondatezza del secondo motivo del ricorso Tropeano.

2.1. E' stata dedotta la nullità di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., derivante dal difetto di correlazione tra contestazione e sentenza con riguardo al capo 3).

2.2. Ma sul punto risultano puntuali e pertinenti i rilievi della Corte territoriale.

Ed invero si osserva che l'imputazione fa riferimento ad una data antecedente e presumibilmente prossima al 17 aprile 2015.

Ciò significa che la collocazione dell'episodio era riferita ad un arco temporale non definito con precisione e che la concreta individuazione del fatto

era sostanzialmente rimessa alla descrizione delle sue caratteristiche strutturali e alla possibilità di inquadrarlo con esattezza sulla base di tutti gli elementi conosciuti dalle parti e posti concretamente a carico degli imputati, a cominciare dalle dichiarazioni rese in merito all'episodio dai protagonisti.

Va invero rilevato che «l'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene» (Cass. Sez. 1, n. 6302 del 14/4/1999, Iacovone, rv. 213459).

D'altro canto «il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva» (Cass. Sez. 6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi, rv. 262802).

A tal fine non può comunque sottacersi che «il precetto dell'art. 521 primo comma, cod. proc. pen., che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto» (Cass. Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, dep. nel 1996, Pagnozzi, rv. 203371).

2.3. Su tali basi è stato esattamente osservato che nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla circostanza che in sede di conclusioni il P.M. avesse fatto erroneamente riferimento alla data del 9 ottobre 2005, inequivocamente corrispondente a quella in cui si era verificato un altro episodio, relativo al furto in danno del cittadino turco Yalcin Selahattin, oggetto anche di produzioni difensive e ben diverso da quello correlato al furto in danno di cittadina araba, menzionato nel capo 3).

Inoltre è stato del pari correttamente sottolineato come tale episodio risultasse da plurime denunce o dichiarazioni rese in fase di indagini da coloro che ne erano state protagoniste, dichiarazioni ben conosciute dagli imputati e fra l'altro acquisite nel corso del dibattimento sia a corredo delle dichiarazioni rese in

tale sede da Zahirovic Ana e da Sejdic Laura sia ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per quanto concerne la denuncia di Hamidovic Alisa.

Orbene da tali atti risultava che l'episodio oggetto di contestazione era da farsi risalire alla fine di settembre o ai primi di ottobre del 2004, come poi in concreto ritenuto.

D'altro canto va sottolineato come nel corso del dibattimento gli imputati siano stati sottoposti ad esame ed abbiano avuto modo di fornire indicazioni in merito ai vari episodi venuti in rilievo: ha sul punto osservato il Tribunale che con riguardo all'episodio sub 3), risalente a fine settembre/primi di ottobre 2004, aveva già reso al dibattimento dichiarazioni Hamidovic Alisa (non rileva ai fini in esame che tali dichiarazioni fossero state poi dichiarate inutilizzabili, dovendosi invece aver riguardo alla concreta descrizione del fatto) e che in relazione ad esse sia il Tropeano sia il Melella avevano fornito argomenti a propria difesa, contestando le accuse e il Melella mostrando di non comprendere di quale episodio potesse trattarsi, riguardante il furto ai danni di una donna con il velo, a fronte di diversa vicenda del mese di agosto, ma comunque dando conto entrambi del diverso episodio del 9 ottobre (pagg. 10 e 11 della sentenza di primo grado).

Deve sulla scorta di tali elementi ribadirsi che non è ravvisabile alcun *vulnus* al diritto di difesa degli imputati, derivante dalla contestazione dell'episodio sub 3) e dalla sua concreta collocazione nel tempo operata nelle sentenze di merito, essendo stati al riguardo valorizzati elementi tali da rendere previamente ricostruibili le connotazioni strutturali e temporali del fatto e in ordine ai quali i ricorrenti, anche tramite i difensori, hanno concretamente potuto sviluppare argomentazioni critiche e deduzioni influenti sul piano probatorio, senza che possa dirsi che il fatto sia stato ricostruito «a sorpresa».

3. Per procedere all'esame degli ulteriori motivi deve preliminarmente sottolinearsi che la Corte territoriale con riguardo al capo 2), riguardante le condotte tenute nei confronti di Hamidovic Lisa e di Hamidovic Silvana, ha valorizzato principalmente le riprese delle videocamere installate presso la Stazione di Milano Centrale, valutate anche alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da Hamidovic Silvana, quale indagata in procedimento collegato, e da Gravante Luigina, da Ceruti Andrea e da Pipoli Oriana, oltre che, marginalmente, da Guarini Niccolò, come testi, nonché delle dichiarazioni rese in fase di indagini, quale indagata in procedimento collegato, da Hamidovic Lisa, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen-

Con riguardo al capo 3), riguardante le condotte tenute in danno di Hamidovic Alisa, di Zahirovic Ana e di Sejdic Laura, la Corte ha invece

principalmente valorizzato le dichiarazioni dibattimentali della Zahirovic e della Sejdic, rese in qualità di indagate in procedimento collegato, nonché la denuncia di Hamidovic Alisa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dopo che erano state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla predetta al dibattimento come teste, nonché le risultanze di talune conversazioni intercettate.

A margine di tali elementi sono stati valutati anche altri due episodi non oggetto di contestazione, ma caratterizzati da profili comuni, accaduti rispettivamente il 9 ottobre 2004 e il 16 maggio 2005, in varia guisa coinvolgenti le ragazze già menzionate e correlati a furti da esse commessi presso la Stazione di Milano Centrale, episodi in ordine ai quali, oltre che le fonti di prova già segnalate, sono venute in considerazione, a conferma, anche le dichiarazioni rese in fase di indagini da Sejdic Emina, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.

Tali precisazioni hanno la primaria finalità di definire il quadro probatorio in rapporto alle varie censure formulate nei motivi di ricorso.

4. Si impone a questo punto l'esame del quarto motivo del ricorso Tropeano e del secondo motivo del ricorso Melella, che hanno ad oggetto il tema dell'acquisizione di dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

4.1. Il tema concerne le dichiarazioni rese in fase di indagini da Hamidovic Lisa e da Sejdic Emina (quelle di Sejdic Munira, pur acquisite, non hanno influito sulla ricostruzione degli episodi) e la denuncia di Hamidovic Alisa.

Sono state sviluppate censure riguardanti sia la concreta acquisibilità sia la successiva utilizzazione di quegli elementi.

Quanto all'acquisibilità, si è fatto riferimento nel motivo di ricorso del Melella alla mancata compiuta identificazione delle dichiaranti, incidente anche sul giudizio inerente alla prevedibilità dell'irripetibilità dell'atto, e alla incompletezza delle ricerche, mentre con riferimento all'utilizzazione, si è dedotto da parte dei ricorrenti che gli elementi acquisiti senza contraddittorio avevano un ridotto valore probatorio, fermo restando che gli stessi avrebbero dovuto essere confermati dagli altri elementi che, in realtà, nel giudizio della Corte avevano tratto conferma da essi, con conseguente indebita circolarità del ragionamento probatorio.

4.2. Si tratta di assunti infondati.

In primo luogo la Corte territoriale ha sottolineato come il Tribunale nelle ordinanze del 21/6/2016 e del 24/1/2017 avesse correttamente valutato il profilo dell'irripetibilità dell'atto e quello della imprevedibilità.

In particolare è stata valorizzata la circostanza che le varie ragazze erano risultate irreperibili e che il rischio di tale evenienza non avrebbe potuto

desumersi da indici sintomatici preesistenti, trattandosi in tutti i casi di giovani appartenenti all'etnia Rom, ma stabilmente radicate in Italia, specificamente in una determinata area del territorio milanese, essendo perfino nate in Italia ed essendo ben conosciute dalla Polizia Giudiziaria.

Va aggiunto che Hamidovic Alisa era stata regolarmente citata e sentita al dibattimento e che solo in un secondo momento, quando il Tribunale, dichiarata l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, aveva disposto la rinnovazione del suo esame, era risultata irreperibile.

Ed ancora deve sottolinearsi che l'audizione di Hamidovic Lisa era stata disposta dal Tribunale, unitamente a quella di Zahirovic Ana e di Sejdic Laura, e che in tale quadro la sola Hamidovic, che pur condivideva la realtà delle altre, era risultata a quel punto in concreto irreperibile.

Non assume alcun rilievo la deduzione difensiva riguardante la mancata puntuale identificazione delle predette ragazze in occasione delle dichiarazioni rese in fase di indagini, giacché è stato rilevato che le stesse erano personalmente conosciute dalla P.G., presente anche in occasione degli interrogatori, e che comunque erano consultabili al riguardo album fotografici, essendo dunque certa sia l'identificabilità sia la collocazione delle ragazze sul territorio, per lo meno in fase di indagini e prima del dibattimento, in assenza di elementi tali da rendere concretamente prospettabile un loro allontanamento.

Assume carattere meramente assertivo l'osservazione difensiva per cui la Hamidovic Alisa fosse risultata irreperibile solo in conseguenza del fatto che si intendeva escuterla in qualità di indagata, essendo al riguardo sufficiente osservare che non vi è alcun elemento di prova che suffraghi la presa di conoscenza da parte della Hamidovic della necessità di una sua nuova citazione.

4.4. Quanto poi al tema della completezza delle ricerche, va sul punto osservato che, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale, quel tema in sede di appello, come osservato dalla Corte territoriale, non aveva formato oggetto di specifiche doglianze, fermo restando che nel motivo di ricorso sono formulate considerazioni generiche, che non valgono ad individuare concreti spunti di indagine, tali da consentire ulteriori ricerche, potenzialmente proficue, in Italia o all'estero, anche a mezzo di rogatoria.

4.5. Deve dunque ritenersi che correttamente, e con motivazione immune da vizi, i Giudici di merito abbiano ravvisato un caso di oggettiva impossibilità di ripetizione dell'atto, sopravvenuta e imprevedibile, tale da legittimare, a corredo degli ulteriori elementi di prova, l'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen..

4.6. Né può parlarsi agli effetti dell'art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. di libera scelta di sottrarsi all'esame.

Tale principio è stato inteso nel senso che l'utilizzazione delle dichiarazioni è preclusa dalla verifica che la mancata comparizione al dibattimento è dipesa da una libera scelta (Cass. Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino, rv. 261265), cioè dal fatto che «il soggetto, avendone comunque avuto conoscenza, non si è presentato all'esame in dibattimento o in rogatoria, quali che siano i motivi della mancata presentazione, purché ovviamente riconducibili ad una sua libera scelta, e cioè ad una scelta non coartata da elementi esterni» (in motivazione Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010, dep. nel 2011, D.F., rv. 250198).

Per quanto non occorra che venga in rilievo la specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, occorre pur sempre che il soggetto possa aver contezza della prevista comparizione, in modo che la mancata presenza possa dirsi dipendente da libera scelta, in qualsivoglia guisa motivata: in tale prospettiva la circostanza che il soggetto sia risultato irreperibile, senza aver ricevuto notizia della citazione, pur da sola non decisiva, suffraga sul piano sintomatico l'assunto che la mancata comparizione non abbia costituito il risultato di una sua scelta, in assenza di elementi dai quali quella scelta possa essere se del caso desunta.

4.7. Profilo ancora diverso è quello concernente l'incidenza probatoria dell'elemento acquisito fuori del contraddittorio.

Va al riguardo osservato che sulla base di arresti della Corte di Strasburgo (Corte E.D.U., 18/5/2010, Ogaristi contro Italia; Corte E.D.U., 13/1072005, Bracci contro Italia) è stato elaborato il principio per cui le dichiarazioni acquisite fuori del contraddittorio non possono essere poste a fondamento della condanna, essendo necessario inquadrarle in un più ampio mosaico nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante (Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010, dep. nel 2011, D.F., rv. 250199): peraltro un più recente e articolato orientamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo fa leva su un'analisi che deve fondarsi sul riscontro delle ragioni della deroga al contraddittorio, sul peso probatorio in concreto assunto dall'elemento così acquisito e sui contrappesi che in relazione ad una prova determinante possono aver bilanciato la restrizione subita dalla difesa in conseguenza dell'acquisizione e dell'utilizzazione di quell'elemento di prova (Corte E.D.U. Grande Camera, 15/11/2011, Al Khawaja e Tahery contro Regno Unito; 15/12/2015, Schatschaschwili contro Germania; cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017, S., rv. 269397).

Su tali basi non può dirsi che la valutazione dell'elemento acquisito al di fuori del contraddittorio sia preclusa, occorrendo tuttavia che lo stesso assuma un rilievo del tutto secondario o che comunque sia adeguatamente compensato sul piano delle garanzie di cui può disporre la difesa per contrastarne i presupposti acquisitivi e la valenza probatoria.

Tali principi, che rifluiscono nell'applicazione degli artt. 512 e 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., sottoposti ad un'interpretazione orientata in senso conforme ai citati arresti sovranazionali, sono stati pienamente rispettati nel caso in esame, giacché gli elementi probatori acquisiti al di fuori del contraddittorio non hanno assunto un ruolo decisivo o preponderante e d'altro canto sono stati sottoposti ad un attento vaglio critico, in relazione alle deduzioni difensive, riguardanti quegli specifici atti e l'intero quadro probatorio.

E' sufficiente al riguardo rilevare che con riguardo al capo 2), le dichiarazioni di Hamidovic Lisa hanno avuto un peso del tutto trascurabile, essendo state primariamente valutate quelle rese al dibattimento da Hamidovic Silvana, parimenti protagonista e vittima delle condotte abusive dei ricorrenti, che sono state a loro volta inserite nel quadro probatorio più ampio, connotato dalle riprese video.

Con riguardo al capo 3) un peso specifico, quale traccia narrativa della ricostruzione del fatto, è stato attribuito alle dichiarazioni dibattimentali di Zahirovic Ana e di Sejdic Laura, entrambe protagoniste e vittime delle condotte dei ricorrenti, rispetto alle quali la denuncia di Hamidovic Alisa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ha finito per assumere il significato di conferma, peraltro dal medesimo angolo visuale, con l'ulteriore e decisivo avallo riveniente dalle conversazioni intercettate.

D'altro canto non è ravvisabile alcuna indebita circolarità del ragionamento probatorio, in quanto gli elementi acquisiti ex art. 512 cod. proc. pen. sono stati correttamente posti a confronto con tutte le altre risultanze probatorie e sono stati valutati in modo coerente con la ricostruzione proposta, rispetto alla quale hanno assunto il significato di riscontro di quanto già desumibile dagli altri elementi.

5. In ordine logico si impone la valutazione del terzo motivo del ricorso Melella, riguardante la dedotta inutilizzabilità della denuncia di Hamidovic Alisa e di quella di Sejdic Emina: si tratta di motivo generico e manifestamente infondato.

Ed invero risulta assertiva la prospettazione della mancanza di spontaneità della denuncia del 31 ottobre 2004, a fronte dell'annotazione del 30 ottobre nella quale si faceva riferimento ai soprusi subiti da alcune nomadi ad opera degli imputati.

In realtà non sono neppure dedotti elementi che valgano a contrastare sul piano strutturale il carattere di denuncia attribuito dai Giudici di merito al verbale nel quale è contenuta la narrazione di contenuto accusatorio proveniente da

Hamidovic Alisa, non diversamente da quello contenente, con riguardo all'episodio del 9 ottobre 2004, la narrazione di Sejdic Emina.

D'altro canto è manifestamente infondata la tesi dell'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., in quanto la circostanza che in quella sede la denunciante avesse contestualmente esposto elementi idonei a far sorgere a suo carico indizi di reità in ordine al delitto di furto non comportava che la denuncia dovesse essere impedita o interrotta dalla P.G., alla stregua di quanto prescritto dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

Né assume alcun rilievo che il Tribunale, proprio in ragione della pregressa insorgenza di indizi per un reato collegato, avesse dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni che la Hamidovic Alisa aveva poi reso al dibattimento come teste, in questo caso essendo applicabile l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della necessità di assicurare la legalità dell'assunzione della prova.

6. Specifica analisi meritano il terzo motivo del ricorso Tropeano e il sesto motivo del ricorso Melella.

6.1. Oggetto delle doglianze è in primo luogo l'incidenza sull'utilizzabilità del dato probatorio della circostanza che in sede di indagini Sejdic Laura aveva reso dichiarazioni previa lettura di quelle appena rese da Zahirovic Ana e che Hamidovic Lisa in data 5/5/2005 aveva parimenti reso dichiarazioni previa lettura di quelle appena rese da Hamidovic Silvana.

In secondo luogo si contesta la validità e l'utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti coindagati, assistiti dal medesimo difensore.

6.2. Con riguardo ai profili formali dedotti, l'assunto difensivo è manifestamente infondato.

Ferma restando nel caso in esame l'irrilevanza del dato estrinseco costituito dall'eventuale presenza delle dichiaranti nella medesima sede, si rileva in generale che la previa lettura della dichiarazione di un terzo non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto interrogato, non potendosi affermare che siffatta modalità costituisca tecnica idonea ad influenzare la libertà di autodeterminazione e ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.

Posto che deve essere salvaguardata l'autonomia e la spontaneità del dichiarante e che nel caso della previa lettura non si determina di per sé un'imposizione o un condizionamento, deve nondimeno rilevarsi come quella tecnica possa pregiudicare l'attendibilità della fonte e influire sul giudizio di specifica convergenza del narrato, che postula l'indipendenza della conoscenza, occorrendo a quel punto la verifica rigorosa che le dichiarazioni non costituiscano il frutto di una mera volontà di allineamento (sul punto si rinvia a Cass. Sez.6, n. 295 del 18/11/1994, dep. nel 1995, Di Gregorio, rv. 200839).

Peraltro nel caso di specie il problema non riguarda neppure in astratto le dichiarazioni della Zahirovic e quelle di Hamidovic Silvana, rese per prime, ma semmai quelle seguenti di Sejdic e di Hamidovic Lisa.

Sta di fatto che la Corte territoriale ha comunque correttamente rilevato come la questione dell'utilizzabilità non si ponga in concreto nel presente processo con riguardo alle dichiarazioni rese da Zahirovic Ana e da Sejdic Laura, in quanto non sono oggetto di valutazione le dichiarazioni rese da costoro in fase di indagini, caratterizzate dalla previa lettura di quelle della Zahirovic, bensì le dichiarazioni rese da entrambe in modo autonomo nel corso del dibattimento, sulla base del contraddittorio tra le parti, men che mai essendo comunque ravvisabili con riguardo a queste ultime profili di inutilizzabilità derivata.

Inoltre deve rimarcarsi come neppure con riguardo alla Hamidovic Lisa possa parlarsi di inutilizzabilità della prova, costituita dalle dichiarazioni poi acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., fermo restando che tali dichiarazioni hanno avuto il modesto rilievo di cui si è fatto cenno in precedenza, a fronte di un quadro probatorio suffragato da elementi diversi ed ulteriori.

6.3. Relativamente poi alla questione dell'identità del difensore, costituisce *ius receptum* l'affermazione secondo cui «l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Cass. Sez. U. n. 21834 del 22/02/2007, Dike, rv. 236373; Cass. Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. nel 2013, Alfiero, rv. 254783).

7. Venendo ora all'esame dei motivi (primo motivo e motivo aggiunto del ricorso Tropeano, ottavo motivo del ricorso Melella) che concernono l'acquisizione e l'utilizzazione da parte della Corte di appello di un CD contenente riprese tratte dalle videocamere installate presso la Stazione e rilevanti ai fini della ricostruzione dell'episodio sub 2), deve ritenersi che gli stessi siano infondati.

7.1. Deve premettersi che in primo grado erano stati dapprima acquisiti alcuni fotogrammi estrapolati dalle riprese e in un secondo momento i filmati, tratti dalle riprese effettuate il 17 aprile 2005 da quattro videocamere installate in punti diversi della Stazione.

Su tali basi si era sviluppato il contraddittorio tra le parti anche alla luce della deposizione del teste Franci che aveva riferito in merito alle risultanze delle riprese.

In grado di appello, a fronte di deduzioni difensive, volte a sollecitare una diversa ricostruzione dell'episodio alla luce delle risultanze delle riprese, la Corte ha acquisito un CD, contenente un filmato, denominato «completo. movie», che ha poi utilizzato per ricostruire l'episodio di cui al capo 2).

7.2. Orbene, è pacifico che il CD non era stato come tale acquisito in precedenza e che peraltro lo stesso contiene un filmato derivante dal montaggio di riprese incluse tra quelle già acquisite, con la conservazione degli orari indicati in ciascuna videoripresa, pur non corrispondenti ad una omogenea successione temporale, in ragione del fatto che le singole videocamere non erano sincronizzate.

E' stato dedotto dai ricorrenti che si tratterebbe di prova illegittimamente acquisita in quanto diversa da quella acquisita in primo grado e semmai corrispondente a filmato a suo tempo allegato dalla Polfer alla propria informativa, basato sulle videoriprese delle telecamere 2, 5 e 7.

Nel motivo aggiunto del ricorso Tropeano è stato dedotto attraverso l'allegazione di una consulenza che vi sarebbe una discrepanza tra la scena reale e quella contenuta nel montaggio, in quanto i filmati non mostrano orari di ripresa crescenti continui.

Ma la Corte ha sottolineato (pag. 30 della sentenza impugnata) che si trattava di copia informatica del filmato contenente la videoregistrazione relativa ai fatti del 17/4/2005, già acquisito nel corso del dibattimento: si tratta di rilievo pienamente corrispondente al vero, in quanto non è contestato e, come detto, deve ritenersi pacifico che il CD contenga lo stesso filmato risultante dalle riprese delle videocamere e non un filmato diverso e ulteriore, salvo il fatto che esso si basa su un assemblaggio delle riprese effettuate da tre videocamere.

Posto che costituisce documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. ciò che, formatosi al di fuori del processo (Cass. Sez. U. n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, rv. 234267), rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia o qualsiasi altro mezzo, deve ritenersi che nel caso di specie la prova discenda non tanto dal supporto bensì dal filmato stesso, quel filmato che era stato effettivamente già acquisito, seppur risultante dalle quattro distinte videoriprese.

Deve dunque escludersi che l'acquisizione avesse avuto ad oggetto una prova diversa.

7.3. Deve ancora aggiungersi che l'acquisizione è avvenuta in fase di discussione, all'udienza del 14/11/2017, fissata per eventuali repliche: sta di

fatto che nel verbale si legge che «la Corte comunica di avere acquisito il CD di cui hanno già preso visione le parti».

Ciò significa che le parti avevano avuto in concreto la possibilità di visionare il CD (già in quel momento risultante come tale e non solo *ex post*, secondo quanto prospettato impropriamente in uno dei ricorsi) e se del caso di interloquire in merito, formulando eventuali opposizioni, ciò che non era avvenuto, non essendo peraltro seguite neppure repliche nel quadro di una discussione *in fieri*, nella quale era stato salvaguardato il diritto degli imputati di esercitare il proprio diritto di difesa.

Va peraltro osservato che non è in alcun modo ravvisabile una causa di inutilizzabilità, né ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. né ai sensi dell'art. 526 cod. proc. pen., giacché la prova in sé non risulta in contrasto con norme di legge o con garanzie costituzionali e d'altro canto può dirsi adottato nella fase processuale e nella sfera di controllo delle parti un provvedimento acquisitivo.

Quand'anche poi volesse ravvisarsi un profilo di nullità, giammai potrebbe parlarsi di nullità assoluta, potendosi semmai prospettare una nullità generale di tipo intermedio, come tale soggetta alle cause di preclusione e alle sanatorie di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen., con la conseguenza che ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. la nullità avrebbe dovuto essere immediatamente eccepita, ciò che, per quanto rilevato, non risulta essere avvenuto, discendendo da ciò la relativa preclusione.

7.4. Il problema diventa dunque quello della valutazione della prova, costituita dal filmato, non assumendo alcuno specifico rilievo a questo fine l'assunto, peraltro espresso in termini problematici nella relazione allegata al motivo aggiunto del Tropeano, che vi sarebbe una discrepanza tra la scena reale e quella contenuta nel montaggio.

Si tratta a ben guardare di un elemento che inerisce alla valutazione della prova e va correlato alla coerenza e logicità di quella valutazione espressa dai Giudici di merito attraverso la motivazione, nella quale è stato dato conto del valore probatorio del filmato risultante dalle diverse videoriprese.

8. Vengono dunque in rilievo profili che esulano dal tema dell'utilizzabilità e coinvolgono invece un diverso ordine di doglianze, in particolare quelle di cui al sesto motivo del ricorso Tropeano e di cui al quarto motivo del ricorso Melella, da valutarsi anche alla luce delle residue censure, non ancora esaminate, esposte nell'ottavo motivo.

8.1. Va in effetti rilevato come nella ricostruzione dell'episodio di cui al capo 2) la Corte abbia in primo luogo dato rilievo alle risultanze delle videoriprese e abbia poi alla luce di esse valutato le prove dichiarative.

In particolare la Corte ha dato conto dell'azione compiuta dalle nomadi Hamidovic Lisa e Hamidovic Silvana, postesi strategicamente alle spalle di una turista di passaggio, per prelevare un portafoglio dallo zaino di costei all'interno della Stazione, e del successivo intervento dei due ricorrenti, i quali, consapevoli del furto commesso e muovendosi dal centro TIM in cui si erano appostati, hanno raggiunto e bloccato le nomadi, che si stavano allontanando, facendosi consegnare dalla Hamidovic Silvana il portafoglio, riposto poi nel casco del Tropeano, per poi spostarsi dal punto in cui si erano fermati, in quanto accortisi (in particolare il Melella) della presenza della videocamera, e procedere, una volta raggiunto il corridoio limitrofo, a controllare anche la tracolla di Hamidovic Lisa.

In tale quadro la Corte ha specificamente valorizzato le dichiarazioni rese dai testi Gravante e Ceruti.

In particolare ha rilevato che il furto era stato osservato dalla Gravante, posizionata all'interno del centro TIM, in cui lavorava, e che per questo la predetta aveva invitato il collega Ceruti ad avvertire le persone offese, mentre i due ricorrenti erano posizionati presso lo stesso centro TIM: in quel frangente la Gravante aveva rivolto al Ceruti l'invito «beccale» e uno dei poliziotti era stato udito dalla predetta pronunciare la frase «questa ha detto beccale!» e l'altro aveva replicato «hanno preso hanno preso», dopo di che i predetti si erano mossi in direzione delle due nomadi.

Su tali basi la Corte ha ritenuto che, contrariamente agli assunti difensivi, le due nomadi avessero commesso il furto, che anche i due ricorrenti ne avessero avuto direttamente contezza e avessero agito da quel momento in poi «extra ordinem», facendosi consegnare dalle due nomadi la refurtiva, senza peraltro procedere poi alla redazione di alcun atto, da cui risultasse il controllo operato e l'azione di polizia compiuta.

A tale stregua è stato sottolineato come tale ricostruzione fosse conforme a quella fornita al dibattimento da Hamidovic Silvana e risultante anche dalle dichiarazioni di Hamidovic Lisa, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.

8.2. Le deduzioni difensive si risolvono nella sollecitazione di una diversa ricostruzione di merito, esulante dalla sfera del giudizio di legittimità.

Ciò vale anche per le considerazioni sviluppate nel ricorso Melella, incentrate sulla mancanza di motivazione sul pertinente motivo di appello e sulle risultanze desumibili dalla ripresa effettuata dalla videocamera n. 16, quella non specificamente ricompresa nel filmato acquisito dalla Corte.

Ed invero il tentativo di fornire una diversa ricostruzione dell'episodio valorizzando vari frammenti delle riprese e quello di dimostrare che il Ceruti era uscito dal centro TIM prima dell'arrivo dei due ricorrenti, finiscono per dare luogo

ad un'alternativa analisi delle prove, che non suffraga un travisamento delle stesse da parte della Corte, la quale ha spiegato come in quei rapidi frangenti si fosse per un verso consumato il furto e per l'altro si fossero incrociati gli angoli visuali della Gravante e dei due poliziotti, in modo tale da giustificare da un lato il grido rivolto al Ceruti e dall'altro la presenza dei due ricorrenti, tutt'altro che illogicamente attestata non solo dalle ombre rilevate dalla Corte ma proprio dal fatto che secondo quanto riportato dai Giudici di merito la Gravante avesse udito le frasi scambiate dai due poliziotti in ordine a quanto da lei stessa detto, seguite dalla presa d'atto «hanno preso hanno preso».

In tal modo nella ricostruzione non assume rilievo il momento esatto dell'uscita dal negozio del Ceruti ma quello in cui la Gravante ebbe ad avere la certezza del furto, a quel punto in presenza dei due poliziotti, aventi un corrispondente angolo visuale, certezza seguita dall'ulteriore sviluppo della loro azione.

D'altro canto non rileva che la Corte abbia omesso di considerare specificamente le riprese della videocamera 16, risultando dalla motivazione un quadro logico e coerente, che tiene conto anche dello sviluppo della vicenda sotto il profilo temporale, a fronte del difetto di sincronia tra gli orari riportati da ciascuna videocamera.

A ben guardare l'assunto difensivo si infrange nella constatazione che la ricostruzione non dipende solo da un frammento di taluna delle riprese ma dalla complessiva valutazione delle stesse, alla luce delle altre risultanze, ciò che si risolve in una valutazione di sintesi, rispetto alla quale non sono individuati singoli elementi erroneamente valutati o non considerati, idonei a disarticolare l'intera ricostruzione.

In pratica, è d'uopo ribadire che gli sforzi difensivi danno luogo ad un esame condotto sulle prove e non sulla motivazione, il che si pone del tutto al di fuori dello scrutinio di legittimità.

8.3. Né può dirsi ravvisabile un difetto di motivazione rispetto agli elementi dedotti nell'atto di appello, non essendo necessaria la specifica considerazione di ogni argomento, ove possa dirsi che la valutazione della Corte sia destinata a superare implicitamente ogni diversa prospettazione, sulla base di una logica motivazione.

D'altro canto, se è vero che la Corte territoriale ha l'obbligo di esaminare specifiche doglianze sollevate nell'atto di appello (Cass. Sez. 3, n. 27416 del 1/4/2014, M., rv. 259666), deve nondimeno ritenersi che la relativa censura in sede di legittimità non possa limitarsi a prospettare l'omesso esame, ma debba includere la puntuale indicazione, rispetto a quanto dedotto nell'atto di appello, degli argomenti trascurati o non valutati, in quanto idonei a sovvertire le

conclusioni avversate, essendo a tal fine insufficiente il generico richiamo o l'allegazione dell'atto di appello, così rimesso alla diretta valutazione della Corte di cassazione (sul punto si richiama Cass. Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, dep. nel 2015, B., rv. 264879).

Va a conferma di ciò rimarcato che una risposta alle censure sollevate può evincersi anche implicitamente o indirettamente dal complesso della motivazione, senza che sia necessario lo specifico riferimento a ogni argomento utilizzato nell'atto di appello (Cass. Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, rv. 233187), come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie, alla luce di una ricostruzione che non si espone alle doglianze formulate dai ricorrenti.

Deve peraltro aggiungersi che, sia pur sulla base della visione del CD acquisito, la Corte ha sostanzialmente valorizzato quelle fasi essenziali, desumibili dai vari filmati, che erano state prese specificamente in considerazione anche dal Tribunale, nel quadro di una duplice ricostruzione, sostanzialmente conforme, dell'andamento della vicenda, vanamente contrastata nei motivi di ricorso.

8.4. Quanto agli ulteriori elementi di doglianza esposti nei motivi richiamati, va rimarcato come il tema dell'attendibilità dei vari dichiaranti sia stato affrontato, con riguardo al capo 2), nel quadro complessivo dell'indagine originata da precedenti denunce di alcune nomadi, confermate dalle risultanze di talune conversazioni intercettate, dalle quali era emerso che il Tropeano era solito esercitare pressioni sulle giovani ladre, per farsi consegnare la refurtiva in cambio della libertà e in assenza di specifiche azioni repressive: su tali basi è stato altresì rilevato come proprio la Hamidovic Silvana e la Hamidovic Lisa nell'ambito di un ordinario controllo avessero spontaneamente fatto riferimento all'episodio occorso il giorno precedente, così rendendo possibile una mirata indagine.

D'altro canto la prova è costituita da un quadro composito di elementi in cui si inseriscono le dichiarazioni delle due nomadi, in varia guisa suffragate anche sotto il profilo della concreta attendibilità, fermo restando che la metodologia a tre tempi (Cass. Sez. U. n. 1653 del 21/10/1992, dep. nel 1993, Marino, rv. 192465) costituisce solo un dato tendenziale, dovendosi segnalare che il canone epistemologico sotteso a tale metodologia non postula che la sequenza sia rigorosamente e rigidamente rispettata, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, cosicché la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ben possono essere valutate unitariamente, potendosi superare eventuali riserve sull'attendibilità del narrato attraverso il vaglio della relativa valenza probatoria alla luce di tutti gli elementi di

informazione acquisiti (in tal senso specificamente Cass. Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. nel 2013, Aquilina, rv. 255145).

8.5. E' privo di rilievo il fatto che fosse mancata una formale denuncia di furto, dovendosi al riguardo sottolineare come i Giudici di merito abbiano a tal fine sincronicamente valutato non solo le dichiarazioni di Hamidovic Silvana, ma anche quelle dei testi Gravante e Ceruti nonché quelle della teste Pipoli, per suffragare l'assunto che un furto fosse stato commesso ai danni di cittadina sudamericana, la quale dopo le prime informali dichiarazioni, propiziate dall'incerta opera di traduzione del Ceruti, aveva preferito non attendere oltre e si era allontanata senza formalizzare la denuncia.

Risultano assertive o ineriscono al giudizio di merito le doglianze riguardanti la valutazione delle dichiarazioni della Gravante e del Ceruti, fermo restando che le stesse hanno certamente contribuito a disvelare la condotta dei ricorrenti, consentendo l'adeguata valorizzazione delle riprese filmate.

8.6. Ancora assertive e inerenti al merito risultano le deduzioni incentrate su talune discrasie riguardanti l'oggetto del furto: in realtà la Corte ha sottolineato come non fosse decisiva la circostanza che la persona offesa avesse nell'immediatezza fatto riferimento a documenti e carte di credito, in quanto desiderosa di bloccarne l'utilizzo, non potendosi al riguardo ritenere smentita la dichiarazione di Hamidovic Silvana secondo cui nel portafoglio era contenuta una somma in contanti, pari ad euro 500/600 circa.

Le dissertazioni sulla plausibilità della motivazione si risolvono in effetti in deduzioni di merito, a fronte di una non illogica ricostruzione incentrata sul dato di fatto dell'avvenuta sottrazione di un portafogli in danno di una turista di passaggio.

8.7. E neppure può prospettarsi un travisamento della prova con riguardo all'affermazione della Corte, desunta dalle dichiarazioni di Hamidovic Silvana, secondo cui il Tropeano dopo la consegna del portafoglio lo ripose nel casco controllandone il contenuto.

Ed invero è un dato incontestato al processo che il Tropeano ebbe effettivamente a controllare in quei frangenti il contenuto del portafoglio consegnatogli, avendolo ammesso lo stesso ricorrente, secondo quanto rilevato dal Tribunale, con la conseguenza che non risulta affatto smentita neanche la dichiarazione della Hamidovic in ordine alla circostanza che ella avesse potuto scorgere approssimativamente che cosa il portafogli contenesse.

8.8. Generiche rispetto alla complessiva ricostruzione dell'episodio risultano le doglianze incentrate sulla mancata idonea valorizzazione delle dichiarazioni rese dai testi Calò e Tomasi, non essendo stato spiegato in che modo quelle deposizioni implicassero un travisamento per omissione idoneo a disarticolare la

motivazione, fermo restando che il Calò, pur presente *in loco,* ben poteva non aver visto quanto veduto invece dalla Gravante, dal Ceruti e dai due ricorrenti.

9. Per concludere l'esame dell'episodio di cui al capo 2), devono esaminarsi il primo e il quinto motivo del ricorso Melella e un profilo residuo del sesto motivo del ricorso Tropeano.

9.1. In particolare si rileva che i Giudici di merito hanno utilizzato ai fini della ricostruzione dell'episodio quanto dichiarato dagli appartenenti alla P.G. Franci, Guarini e Pipoli: è stato tuttavia rilevato che ciò era avvenuto indebitamente in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. pen., letto alla luce della sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale.

9.2. Va peraltro chiarito che il teste Franci, per quanto risulta dalla motivazione delle sentenze di merito, è stato valutato in funzione della ricostruzione del quadro delle indagini e degli elementi acquisiti ma senza che la sua deposizione sia stata utilizzata con riferimento a quanto egli aveva appreso da terzi, essendo stata ogni volta valutata la fonte diretta.

9.3. Risultano invece riferimenti a quanto avevano appreso da altri gli appartenenti alla P.G. Guarini e Pipoli.

Le situazioni risultano tuttavia nettamente diverse.

Infatti la teste Pipoli, per quanto esposto dal Tribunale, aveva dato conto di ciò che ella aveva fatto, dell'ausilio prestatole dal Ceruti e di quanto nell'immediatezza appreso dalla vittima del furto, in un contesto informale, con il Ceruti stesso che si prestava a fungere da interprete, prima che la donna fosse accompagnata in ufficio, da dove tuttavia la stessa si era allontanata, senza formalizzare la denuncia.

Il Guarini invece aveva fatto riferimento alla segnalazione dell'episodio del giorno precedente, fatta presso gli uffici di polizia da Hamidovic Lisa e Hamidovic Silvana, le quali il 18/4/2005 erano state sottoposte a controllo preventivo di *routine.*

9.4. Orbene, la Pipoli aveva finito per acquisire informazioni nell'assoluta immediatezza, nel luogo stesso del fatto, nel quadro di un racconto che la vittima, ancora disorientata, aveva fatto a lei e al Ceruti, dal quale era emerso quanto la predetta cittadina sudamericana aveva già dichiarato a quest'ultimo, cioè la sottrazione di un portafoglio contenente certamente carte di credito e documenti, il tutto prima che fosse possibile procedere ad una formale denuncia e alla relativa verbalizzazione, poi peraltro non avvenuta, in conseguenza dell'allontanamento della donna derubata.

Ben può dirsi che si fosse in presenza di uno di quegli «altri casi» in cui al di fuori di un formale contesto procedimentale l'agente di P.G. aveva carpito

elementi del fatto in una situazione di particolare urgenza, prima che fosse possibile procedere alla formale verbalizzazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., situazione nella quale risulta legittima la deposizione «de relato» dell'agente di P.G. in deroga al divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. (sul punto si rinvia a Cass. Sez. U. n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, rv. 225469, nonché a Cass. Sez. 1, n. 42226 del 2/11/2005, Signorino, rv. 2323996, che fa specificamente riferimento a dichiarazioni della persona offesa rese in una situazione operativa particolare, in cui ricorreva l'impossibilità di procedere alla redazione del verbale).

In ogni caso deve rimarcarsi come per la parte rilevante la deposizione sia sostanzialmente sovrapponibile a quella del Ceruti in ordine al furto subito dalla turista sudamericana, fatto che dunque risulta comunque acquisito agli atti, tanto più alla luce del restante quadro probatorio.

9.5. Quanto invece al Guarini deve rimarcarsi come la deposizione «de relato» sul fatto narratogli presso gli uffici di polizia dalle persone offese non fosse ammissibile, stante il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a prescindere dalla circostanza che la denuncia non fosse stata formalizzata e avesse formato oggetto solo di relazione di servizio, quando si sarebbe potuto e dovuto, a rigore, procedere alla sua formalizzazione (sul punto si richiama ancora Cass. Sez. U. n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, rv. 225469, nonché, più di recente, Cass. Sez. 3, n. 16205 del 23711/2016, dep. nel 2017, Romano, rv. 269327).

Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata non risulta in alcun modo vulnerata, in quanto avrebbe dovuto ritenersi consentita la dichiarazione sul fatto in sé della presentazione informale in data 18 aprile 2005 di una denuncia a carico dei due poliziotti, costituente un evento di rilievo processuale, autonomamente valutabile, quale spunto di prova per l'ulteriore indagine consistita nella acquisizione e verifica dei filmati delle videocamere installate presso la Stazione, fatto altrimenti privo di giustificazione plausibile in quel contesto.

Ed è proprio in tale prospettiva che i Giudici di merito hanno inteso attribuire rilievo alle dichiarazioni del Guarini, non come prova indiretta dell'episodio ma quale elemento idoneo a corroborare l'attendibilità del racconto (cfr. sentenza impugnata a pag. 44).

9.6. A fronte di ciò non hanno alcun fondamento le censure difensive esposte nel quinto motivo del ricorso Melella, concernente temi in parte già esaminati.

Relativamente al contenuto del portafoglio è stato non illogicamente rilevato dalla Corte che il mancato riferimento immediato da parte della turista

sudamericana ad una somma di denaro non implicava che la stessa non vi fosse, essendo ragionevole che fosse avvertita l'urgenza di segnalare piuttosto il furto delle carte di credito, potenzialmente produttivo di conseguenze ulteriori e solo assertivo risultando il rilievo difensivo circa la maggior plausibilità della custodia di denaro in dosso.

9.7. Quanto invece al colore del portafoglio, va rilevato che secondo la Corte il filmato consente di riscontrare la consegna da parte di Hamidovic Silvana di un portafoglio chiaro, a conferma delle dichiarazioni della predetta.

La difesa ha replicato che in realtà la vittima aveva fatto riferimento ad un portafoglio rosso, il che varrebbe a suffragare piuttosto l'assunto dei ricorrenti secondo cui gli stessi avevano controllato il portafoglio della stessa Hamidovic, da essi poi restituito.

Ma tale deduzione non vulnera sul piano della completezza e della logicità la motivazione della Corte, che da un lato ha segnalato come il riferimento al colore rosso non potesse reputarsi dirimente, essendo risultato solo da un'informale e precaria traduzione operata dal Ceruti di quanto nell'immediatezza narrato in lingua spagnola dalla turista sudamericana, e dall'altro ha per contro rimarcato come non potessero nutrirsi dubbi in ordine al fatto che le due nomadi allontanatesi dopo il furto e raggiunte dai due ricorrenti avessero immediatamente a disposizione proprio il portafoglio appena sottratto.

Deve aggiungersi che risultano generici e assertivi gli assunti difensivi volti ad accreditare la possibilità che le due nomadi si fossero in pochi secondi, nei quali sarebbero scomparse alla vista delle telecamere, disfatte della refurtiva, dovendosi al riguardo sottolineare come in base al racconto dei Giudici di merito le due ragazze fossero tornate immediatamente indietro e fossero state rapidamente raggiunte dai due ricorrenti.

Non assume rilievo la circostanza che, contrariamente a quanto prospettato dalla Corte, il Tropeano avesse fornito indicazioni sulla sorte del portafoglio, affermando di averlo restituito, giacché non viene meno la capacità di tenuta della motivazione a fronte delle dichiarazioni di Hamidovic Silvana, che, per quanto rilevato dai Giudici di merito, ha negato che il portafoglio le fosse stato restituito, e dell'ulteriore rilievo che dell'intero intervento, compreso il controllo del portafoglio e della borsa, i due ricorrenti avevano omesso di redigere qualsivoglia verbale.

10. Con riguardo al capo 3) devono esaminarsi l'articolato quinto motivo del ricorso Tropeano e le censure ad esso riferibili contenute nel sesto motivo del ricorso Melella.

10.1. Viene in varia guisa contestata la valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni accusatorie rese dalle nomadi, vittime della condotta illecita attribuita ai ricorrenti, osservandosi che non ne era stata adeguatamente verificata la credibilità e l'attendibilità e che non erano stati acquisiti riscontri.

10.2. Deve in realtà rilevarsi come i Giudici di merito si siano soffermati sull'analisi dell'attendibilità delle dichiaranti, in particolare di Zahirovic Ana e di Sejdic Laura, e della denuncia di Hamidovic Alisa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

Si è già osservato come la previa lettura delle dichiarazioni rese in fase di indagini dalla Zahirovic potesse ritenersi potenzialmente idonea a pregiudicare la verifica dell'effettiva indipendenza della conoscenza dei fatti da parte di Sejdic Laura, ma è stato altresì rilevato che in concreto devono prendersi in considerazione le dichiarazioni autonomamente rese dalle predette al dibattimento, in qualità di indagate di reato collegato, nel corso delle quali, secondo quanto sottolineato dai Giudici di merito, entrambe le ragazze hanno confermato le accuse nei confronti dei due imputati, nel contempo riconoscendosi autrici del furto in danno di cittadina con velo, presumibilmente araba, che aveva costituito l'occasione dell'intervento del Tropeano e del Melella.

Entrambe le ragazze, secondo la ricostruzione di cui si dà conto nelle sentenze di merito, hanno inoltre dichiarato che costoro avevano preteso la consegna della refurtiva e, adducendo che questa ammontava ad una somma superiore rispetto a quella emergente nell'immediatezza, avevano chiesto l'ulteriore somma di euro 1.000,00, che proprio Sejdic Laura si era recata a prelevare presso il campo nomadi di Baranzate, prima di consegnarla infine ai due imputati, in cambio della libertà di tutte le nomadi coinvolte nel furto.

I Giudici di merito hanno altresì rilevato come tale versione corrispondesse a quella risultante dalla denuncia presentata il 31/10/2004 da Hamidovic Alisa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., salvo il riferimento da parte della Hamidovic al luogo in cui sarebbe stata prelevata la somma di euro 1.000,00 dalla Sejdic, indicato dalla Hamidovic in Cinisello Balsamo, via Gorki.

10.3. La Corte ha correttamente fatto riferimento alla necessità di valutare la credibilità e l'attendibilità intrinseca delle dichiaranti e la sussistenza di riscontri, in base al disposto dell'art. 192, comma 4, cod. proc. pen., peraltro alla luce dell'orientamento cui si è già fatto cenno (Cass. Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. nel 2013, Aquilina, rv. 255145), volto ad escludere che, sul piano epistemologico, si imponga il rigoroso rispetto delle fasi della valutazione, che deve pur sempre tendere alla verifica dell'attendibilità del dichiarante, in tal

senso trovando giustificazione l'affermazione della Corte secondo cui è pur sempre la dichiarazione che deve formare oggetto di analisi.

10.4. Sta di fatto che, pur muovendo dal presupposto che si tratti di soggetti inclini al compimento di reati, la Corte ha rilevato come non sussistessero elementi idonei a svilire la credibilità delle dichiaranti.

In particolare, onde restringere e precisare l'ambito della valutazione, è stato sottolineato come la Sejdic e la Hamidovic avessero fatto riferimento al solo episodio della fine di settembre o primi di ottobre 2004, di cui al capo 3), e come la sola Zahirovic avesse parlato anche dell'ulteriore episodio del 9 ottobre 2004, riguardante il furto in danno di un cittadino turco sul treno per Ventimiglia, episodio peraltro confermato da Hamidovic Silvana al dibattimento e da Sejdic Emina nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.

Relativamente a tale ultimo episodio la Corte ha parimenti osservato come il complessivo racconto, pur a fronte delle deduzioni e delle produzioni difensive, fosse risultato credibile sia nella parte in cui era stato fatto riferimento all'imposizione rivolta dagli imputati alle nomadi, protagoniste dell'episodio, di procurare l'ulteriore somma di euro 3.000,00 -che a quel punto una ragazza minorenne si era appositamente recata a prelevare, per poi farla recapitare ai due poliziotti-, sia in quella in cui era stato dato conto della correlazione tra tale dazione e la libertà assicurata alle nomadi, che in effetti non erano state tratte in arresto, pur ricorrendo, almeno nei confronti di talune di loro, che non avevano figli al seguito, i presupposti per un arresto obbligatorio (si rinvia anche a pag. 47 della sentenza impugnata per l'analisi dell'ulteriore deduzione difensiva relativa alla comparazione dattiloscopica, resa rilevante dalle disposizioni che erano state date dal P.M.).

D'altro canto i Giudici di merito hanno esaminato le censure che fin dall'inizio erano state sollevate dalle difese in merito all'attendibilità del racconto riguardante i fatti consacrati nel capo 3), osservando come le discrasie segnalate non fossero idonee a compromettere la ricostruzione dell'episodio, non assumendo specifico rilievo l'eventuale erronea indicazione di una partecipante o l'imprecisione nell'indicazione della vittima e la specificazione del luogo in cui la Sejdic aveva prelevato la somma.

E' stato fra l'altro non illogicamente sottolineato come in base al racconto la vittima fosse stata indicata in una donna con velo e come il riferimento ad una giapponese fosse derivato semmai dall'interlocuzione del Tropeano (in tal senso già il Tribunale a pag. 21).

Inoltre è stato osservato che in ordine al luogo del prelievo del denaro avrebbe dovuto attribuirsi specifico rilievo alle dichiarazioni della Sejdic, che vi aveva materialmente provveduto piuttosto che a quelle, presumibilmente sul

punto meno precise, della Hamidovic, fermo restando che le modeste discrasie riguardanti il furto avrebbero potuto trovare giustificazione nella difficoltà di fornire indicazioni precise in merito ad uno dei vari analoghi furti ascrivibili alle ragazze nella zona della Stazione.

Si tratta di valutazioni idonee a dar conto dell'esame compiuto in merito alla concreta attendibilità del narrato, valutato anche alla luce di ulteriori episodi emersi.

10.5. A fronte di ciò gli assunti difensivi emergenti dal quinto motivo del ricorso Tropeano e dal sesto motivo del ricorso Melella risultano aspecifici, in quanto sostanzialmente volti a riproporre doglianze sulle quali i Giudici di merito hanno fornito una non illogica motivazione, dovendosi inoltre osservare che è «inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto» (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/9/2013, Basile, rv. 258153)

Non può comunque genericamente dedursi l'intendimento della Corte di minimizzare il significato delle discrasie, a fronte di un esame incentrato sul nucleo essenziale delle dichiarazioni, corredato dalla verifica della concreta ininfluenza di quelle discrasie.

Inoltre non può assumere alcun concreto rilievo la circostanza che non fosse stata formalizzata, relativamente al furto, alcuna denuncia, a fronte delle ammissioni provenienti dalle stesse autrici del reato.

10.6. Quanto poi al tema dei riscontri, che nel motivo di ricorso Tropeano viene correlato anche a quelli, già esaminati, della previa lettura alla Sejdic delle dichiarazioni della Zahirovic e del limitato valore attribuibile ad elementi acquisiti fuori del contraddittorio, si rileva che la Corte non si è limitata a prendere atto della convergenza delle dichiarazioni dibattimentali della Zahirovic e della Sejdic, ma ha anche sottolineato la conferma riveniente dalla denuncia della Hamidovic Alisa e ha inoltre collocato la vicenda nel quadro delle plurime vicende similari che erano venute in evidenza, a tal fine valorizzando le conversazioni intercettate, dalle quali era emerso che tra le nomadi l'illecita operatività del Tropeano era ben nota, egli limitandosi a pretendere il portafoglio e a prendere i soldi in cambio della libertà (si rinvia sul punto ai rilievi formulati dal Tribunale a pag. 16 e dalla Corte a pag. 51).

In tal modo deve ritenersi che la Corte non si sia basata esclusivamente sulla corroborazione reciproca delle dichiarazioni accusatorie, ma abbia rinvenuto

elementi di conferma in acquisizione probatorie di diversa natura, idonee ad attestare una reiterata, corrispondente condotta illecita e dunque a suffragare l'attendibilità delle dichiaranti nella parte in cui hanno coinvolto i due ricorrenti in vicende della stessa specie.

D'altro canto il riscontro è rappresentato da elementi di qualsivoglia natura, anche di ordine logico, che devono dirigersi verso la persona dell'incolpato e possedere capacità dimostrativa in ordine al fatto attribuitogli (Cass. Sez. 3 n. 3255 del 10/12/2009, Genna, rv. 245867), ciò che non illogicamente la Corte ha ritenuto di poter ravvisare nelle conversazioni oggetto di captazione.

In tale prospettiva non assumono concreto rilievo gli assunti difensivi che, seppur inidonei a delineare profili di inutilizzabilità, erano comunque volti, attraverso la segnalazione delle modalità di escussione di Sejdic Laura in fase di indagini e il riferimento all'assistenza delle ragazze da parte di un medesimo difensore, almeno ad attestare il difetto di indipendenza delle fonti dalle quali è derivata la chiamata in correità: se tale indipendenza costituisce in effetti un dato essenziale di cui è necessaria una rigorosa verifica allorché il riscontro provenga dalla convergenza delle narrazioni, essa risulta non indispensabile a fronte di riscontri ulteriori, idonei a suffragare ciascuna delle dichiarazioni ed entrambe nel loro insieme.

Deve aggiungersi l'ulteriore conferma derivante dalla denuncia di Hamidovic Alisa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., all'evidenza non costituente dunque il fulcro essenziale dell'accusa o comunque l'elemento predominante, ma un elemento secondario di ulteriore verifica dell'attendibilità delle altre dichiaranti, nel quadro di un unitario mosaico probatorio.

10.7. Meramente assertive e reiterative di doglianze già formulate risultano le censure incentrate sul preteso movente delle ragazze, intenzionate a screditare l'azione repressiva del Tropeano e del Melella, ovvero sulla asserita inaffidabilità delle conversazioni intercettate, da un lato potenzialmente inquinate dalla previa conoscenza delle operazioni di intercettazione, propiziata da colei che, originariamente nominata come interprete, aveva pressoché immediatamente dichiarato la propria incompatibilità alla luce di una conversazione coinvolgente un parente, e dall'altro volte semmai a giustificare il fatto che le ragazze non intendessero consegnare l'intera refurtiva a coloro che le taglieggiavano.

Si tratta di prospettazioni che hanno trovato puntuale e tutt'altro che illogica risposta da parte dei Giudici di merito, che hanno osservato come l'assunto dell'intento strumentale delle denunce fosse stato smentito dagli oggettivi riscontri acquisiti in ordine all'illecita operatività dei ricorrenti, emergenti sia dal filmato tratto dalle videoriprese del 17 aprile 2005 sia dalle conversazioni

intercettate, e come d'altro canto non vi fossero elementi per ipotizzare che tali conversazioni, risalenti, per quanto di interesse, ai mesi da gennaio in poi del 2005, fossero il risultato dell'inquinamento ingenerato da solo genericamente ipotizzate propalazioni della interprete, che peraltro aveva immediatamente e lealmente disvelato la propria incompatibilità fin dal novembre 2004, fermo restando che le conversazioni rilevanti erano avvenute a distanza di tempo tra terze persone.

Inoltre è stato rilevato come il tenore delle conversazioni non fosse compatibile con l'assunto difensivo del preteso intento di occultare parte della refurtiva ad intenti predatori altrui, essendosi a tal fine invocata la telefonata del 27/2/2005, n. 3470, dalla quale non emergeva alcun intendimento di parziale occultamento (pag. 52 della sentenza impugnata).

11. E' infondato anche il settimo motivo del ricorso Melella.

L'inserimento del Melella nella vicenda non è dipeso da un'indebita traslazione di elementi probatori nel quadro di una loro valutazione simmetrica, bensì dal coinvolgimento del predetto negli episodi di cui ai capi 2) e 3), emergente fra l'altro dal filmato e comunque dalle dichiarazioni accusatorie delle nomadi, che hanno fatto riferimento ad un'azione dei due poliziotti, al di là dello specifico ruolo del Tropeano.

I Giudici di merito hanno fra l'altro sottolineato come il Melella in occasione dell'episodio del 17 aprile 2005 avesse significativamente segnalato la presenza di una telecamera e nel contempo avesse fatto in qualche modo da schermo alle nomadi, bloccate dai due poliziotti, al passaggio delle persone offese e del Ceruti, fermo restando che nessuno dei ricorrenti nella circostanza aveva manifestato l'intento di collaborare con altri colleghi in relazione al furto e che comunque nessuno di essi aveva poi dato conto, in quella occasione e nell'altra del settembre/ottobre 2004, dell'attività compiuta.

Deve aggiungersi che secondo quanto risulta dalle sentenze di merito le conversazioni intercettate avevano comunque posto in luce il collegamento tra il Donato e il Cosimo, fra l'altro veduti insieme alla Stazione, stando ad una conversazione del 16/1/2005 (si rinvia a pag. 16 della sentenza del Tribunale).

Corrispondentemente, posto che i due ricorrenti agivano in coppia, sono stati correttamente valutati a carico di entrambi gli elementi acquisiti e i relativi riscontri.

12. Venendo infine al settimo e all'ottavo motivo del ricorso Tropeano e al nono motivo del ricorso Melella, riguardanti il trattamento sanzionatorio, deve rilevarsene l'infondatezza.

12.1. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego risulta tutt'altro che arbitrariamente fondato sulla gravità dei fatti e dell'offesa arrecata dai ricorrenti ai principi di imparzialità e trasparenza che presiedono all'esercizio delle loro rilevanti funzioni, in assenza di nitidi segnali di resipiscenza, essendo stata sottolineata la strumentalizzazione della funzione, reiterata in più occasioni in funzione di ingiusti profitti economici, elementi valorizzati a scapito di meriti pregressi e di condizioni di vita individuale e familiare per il resto regolari, che peraltro, si è notato, sono state ulteriormente propiziate proprio da quegli indebiti profitti.

Il quadro complessivo posto in evidenza dai Giudici di merito risulta coerente con tali valutazioni, al di là dei due episodi contestati e dei relativi proventi, essendo contrapposti elementi volti a sollecitare un alternativo e più favorevole giudizio e risultando infondati i rilievi volti a porre in luce l'illogicità della motivazione, fermo restando che la Corte non si è basata *sic et simpliciter* sulla mancanza di una confessione.

Va peraltro osservato che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244).

Né con riguardo al Melella può prospettarsi un'astratta e immotivata esigenza di simmetria, essendo state le due posizioni non illogicamente valutate alla medesima stregua alla luce della riscontrata operatività dei due ricorrenti.

12.2. Quanto alla pena, la Corte, nel rideterminarla, si è non arbitrariamente avvalsa della discrezionalità conferita dagli artt. 132 e 133 cod. pen., essendo stato dato conto dell'esigenza di muovere da una pena base non prossima ai minimi edittali in relazione al delitto di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., a fronte della gravità dei fatti sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, commessi da soggetti, come rilevato dalla Corte, specificamente «deputati al contrasto del crimine predatorio», che ha costituito il presupposto delle condotte illecite.

13. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/6/2018

Il Consigliere estensore
Massimo Ricciarelli

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 3 OTT 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolo Esposito